



COMUNE DI CUGGIONO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

ORDINANZA N. 29

Data: 23/06/2021

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTITRE del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILAVENTUNO dal Sindaco

Oggetto:

ORARI DI SVOLGIMENTO SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI ALL'APERTO SU AREE PUBBLICHE PER LA STAGIONE ESTIVA 2021 (24/06/2021 - 31/10/2021).



COMUNE DI CUGGIONO
(Città Metropolitana di Milano)

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- Le attività di svago, intrattenimento e socializzazione per la cittadinanza, unitamente ad altre eventuali iniziative che potrebbero essere organizzate dal Comune, diventano un’importante occasione per superare le difficoltà dovute al difficile periodo di emergenza sociale che stiamo vivendo;
- tali iniziative, tuttavia, se non adeguatamente regolamentate, in quanto esercitate all’aperto e comportanti emissioni sonore, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone - anch’esso da tutelare - e costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- appare pertanto necessario disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento svolte all’aperto al fine di contemperare tutte le ragioni di rilevanza generale coinvolte; è indubbio infatti che risponda all’interesse generale garantire che tali iniziative abbiano luogo ma anche che le stesse debbano svolgersi senza pregiudicare il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate;
- restano ferme le **misure di contenimento del contagio da COVID-19**, che prescrivono il divieto di assembramento ed il mantenimento del “distanziamento sociale” come condizioni indifferibili, oltre all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, qualora non si possa assicurare il necessario distanziamento;

DATO ATTO che gli eventuali spettacoli e intrattenimenti organizzati in pubblici esercizi, allo scopo di attirare la clientela (*piano bar, concertino, diffusione musica dal vivo, cabaret, musica con Dj, proiezioni video all’aperto, ecc.*), **devono** svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico e che quelle svolte all’interno dei locali (**al chiuso**) non sono comprese nella presente trattazione;

FATTI SALVI gli obblighi e adempimenti di cui al T.U.L.P.S., prevenzione incendi e comunicazione dell’attività temporanea ai termini della L. 241/1990, nonché delle disposizioni regionali in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande, che non sono oggetto di deroga alcuna con la presente Ordinanza;

ATTESO che questa Amministrazione:

- in linea con le proprie scelte ed i relativi investimenti, ritiene importante fornire un criterio di riferimento in ordine ad una materia concernente il rilancio economico della città dove i pubblici esercizi e le attività commerciali e aggregative costituiscono, soprattutto nel periodo estivo e nei momenti di maggior afflusso, un presidio del territorio, contribuendo, anche attraverso le variegate attività di intrattenimento, ad una corretta fruizione degli spazi della città;

- parimenti, ritiene di dover garantire **il rispetto e la tutela della quiete pubblica e privata** nonché tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività di spettacolo e di intrattenimento, attraverso provvedimenti che stabiliscano in particolare che - dopo le ore 24.00 o comunque entro l'orario di "coprifuoco", se più restrittivo, imposto dalle vigenti restrizioni di contenimento del contagio da COVID-19, ogni attività musicale e di proiezione video all'esterno dovrà cessare.

VISTI:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* in ordine alle competenze del Sindaco in materia di orari e l'art. 7 bis della stessa disposizione, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- l'art. 8 della LR 10/08/2001 n. 13 *"Norme in materia di inquinamento acustico – attività temporanee"* e l'art. 6 comma 1 lett. h) della Legge 26/10/1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico – competenze dei Comuni"*, in ordine alla disciplina delle attività temporanee sotto il profilo dell'inquinamento acustico;
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 20 marzo 2012, con la quale è stata approvata la classificazione acustica del territorio comunale;
- il vigente *Regolamento Locale di Igiene*;

RICHIAMATA la vigente Ordinanza di Regione Lombardia in ordine alle misure per la Prevenzione e Gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO ragionevole procedere ad una fissazione dei tempi e dei modi di svolgimento delle attività musicali e di proiezione video all'aperto nonché l'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili svolte all'aperto attraverso l'emissione di un'ordinanza sindacale con la quale si autorizzino, in deroga agli attuali limiti fissati dal piano di zonizzazione acustica, i pubblici esercizi che ne facciano richiesta ad effettuare gli spettacoli e i trattenimenti all'aperto, nelle ore serali, **per il periodo dal 24 giugno 2021 – 31 ottobre 2021 solo nei giorni di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi;**

CONSENTE

in deroga a quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica – variante generale e dall'art. 43 del Regolamento di Polizia Urbana, quanto segue:

1) **limitatamente al periodo dal 24 giugno 2021 – 31 ottobre 2021:**

- lo svolgimento di intrattenimenti all'aperto nei pubblici esercizi negli spazi già autorizzati alla somministrazione all'esterno dei locali dalle ore 19.00 alle ore 24.00**
- lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo e intrattenimento in genere all'aperto dalle ore 19.00 alle ore 24.00.**

ORDINA

- VILLA ANNONI -

P.zza XXV Aprile n. 4 – 20012 Cuggiono (MI) tel. 02/97263.1
comune.cuggiono@postecert.it – protocollo@comune.cuggiono.mi.it
www.comune.cuggiono.mi.it

- a) di limitare l'orario di diffusione della musica e di proiezioni video all'aperto (cinema all'aperto, videodiffusione di eventi sportivi, ecc. alle ore 24.00 o comunque entro l'orario di "coprifuoco" imposto dalle vigenti restrizioni di contenimento del contagio da COVID-19;
- b) il rispetto dei seguenti valori massimi di immissione sonora concessi in deroga ai valori fissati dall'art. 2 della legge 447/95 e dalla variante generale al Piano di Zonizzazione Acustica comunale approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20/03/2012: 65 db (LeqA) misurati a mt 1,00 dalla facciata dell'edificio maggiormente esposta al rumore su tutto il territorio comunale ad esclusione delle aree classificate come "Aree esclusivamente industriali" dal P.Z.A. vigente in cui i limiti massimi di immissione sonora sono di 70 db (LeqA) precisando che, nel caso in cui - nell'ambito di una specifica manifestazione - sia previsto il superamento di tali limiti, dovrà preventivamente essere chiesta ed ottenuta apposita Autorizzazione in deroga ai limiti di cui all'art. 8 della LR 13/2001.

DISPONE

- a) che la presente ordinanza sia trasmessa a tutti i soggetti di seguito elencati, per osservarla e farla osservare:
 - all'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Milano – Corso Monforte, 31 – 20122 Milano;
 - alla Polizia Locale - sede;
 - alla Stazione Carabinieri di Cuggiono;
 - all'A.T.S. Milano 1 Dipartimento di Prevenzione Medica;
 - all'ARPA Dipartimento Provinciale di Milano – U.O. Monitoraggi Ambientali;
- b) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio comunale per la durata di quindici giorni e sul sito internet del Comune, nonché adeguatamente pubblicizzata sul territorio comunale.
- c) che, per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservino, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni e della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.
- d) che alla violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00= a euro 500,00=, ai sensi dell'art. 7bis del Dlgs 267/2000 e s.m.i., con pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria pari a euro 50,00= secondo la procedura prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i.;

SI RISERVA

Di verificare l'effettiva efficacia delle misure imposte con il presente atto e di apportare modifiche o ulteriori restrizioni nel caso in cui le stesse si siano dimostrate insufficienti a garantire adeguate misure di contenimento del contagio.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
Giovanni Cucchetti